

IL MOBBING SESSUALE

di

Paolo Vinci

* * *

Introduco il mio breve intervento nella sessione assegnatami in questo interessante convegno, splendidamente organizzato dall'Ordine dei Medici di Lecce, dal tema suggestivo ed attuale di "mobbing sessuale", con un breve profilo del *mobber*, tratto da un saggio della vittimologa francese Marie-France **Hirigoyen**, dal titolo "**La perfida arte di annullare l'altro**": *quel soggetto pericoloso, quell'individuo che non può esistere se non demolendo l'altro, quel capo che in un ufficio governa svalutando i sottoposti, quel genitore che confonde l'educazione con l'umiliazione, quel marito che non perde occasione per degradare la moglie, quel soggetto a volte determinato, brillante, intelligente e di potere, sull'orlo costante di una psicosi, che è seducente se tutto va bene e distruttivo se messo in discussione e, all'avvento di ogni problema, anche il più banale, si sceglie una vittima.*

Infatti, la violenza del *mobber* di solito si estrinseca nei confronti della vittima, mobbizzata, attraverso tutta una serie di comportamenti prevaricatori e violenti, non necessariamente manifesti e fisicamente percepibili, costanti e reiterati (non a caso in Svezia, unico Paese ove il reato di mobbing è codificato, "condicio sine qua non" acchè si concretizzi è la violenza costante e sistematica posta in essere per un periodo di almeno sei mesi), che qualificano singole fattispecie dell'istituto e delineano 14 profili di *mobber* (il carrierista, il casuale, il collerico, il conformista, il criticone, il frustrato, il leccapiedi, il megalomane, il pusillanime, il sadico, il terrorizzato, il tiranno, l'invidioso, l'istigatore). Di questi profili, almeno la metà sono cumulati nella figura del *mobber* sessuale, cioè di quel soggetto, a volte frustrato e complessato, incapace di confrontarsi direttamente e paritariamente con l'oggetto del proprio recondito desiderio, schiavo dei suoi mai superati retaggi infantili, spesso impotente, arido a tal punto da non saper riconoscere il proprio io, privo di animus e di anima Junghiana, incapace di manifestarsi e donarsi e, soprattutto, di comprendere e compenetrare la spiritualità e l'essenza che promana dall'altra persona, appunto oggetto del suo interesse, psicosomaticamente indefinito. In sostanza, di quel soggetto che non è

in grado di scambiare con l'altro intesa, affettuosità e sessualità e lo prevarica, ponendo in essere comportamenti, costantemente reiterati e violenti, volti ad alimentare la disistima in sé stesso, la frustrazione, la depressione, l'incapacità a difendersi, l'isolamento, la resa. Con conseguenze dannose spesso irreparabili.

Si versa, purtroppo, in quel concetto di danno che Melchiorre Gioia, storiografo milanese (di adozione) che dà il nome alla nota scuola medico-legale pisana, stigmatizzò in quel quid che "*non rinchiude il sistema visibile delle cose, ma anche quello invisibile dei sentimenti*". Non vi è colloquio psicologico, visita neurologica o setting che tenga dinanzi all'escalation di una patologia psicosomatica generata dalla perfida violenza posta in essere dal *mobber* sessuale.

Nella nostra cultura, l'identità sessuale riveste ancora (anche se non come qualche decennio addietro) un ruolo importante nell'immagine sociale di una persona; l'utilizzazione di calunnie e diffamazioni sulle abitudini sessuali della vittima costituisce un atteggiamento prevaricatoriamente discriminatorio che costituisce *mobbing sessuale*.

Le molestie si manifestano spesso in comportamenti di avvicinamento a scopo sessuale e/o nella rappresentazione di situazioni, voci e calunnie frutto di mera fantasia; a volte, addirittura, con manifesti comportamenti di violenza sessuale vera e propria. E' pacifico che nel secondo caso, si versa nell'ipotesi delittuosa della violenza sessuale, ovvero, in quella degli atti di libidine. Vi è, in sostanza, una forte tutela penale.

Nel primo caso (latenti "avvicinamenti" a scopo sessuale), invece, trattandosi di comportamenti ai margini della fattispecie delittuosa penale, ma di fatto non suscettibili di acquisirne il crisma della sanzionabilità, non è scontato che possa scattare la tutela penale. Si pensi, ad esempio, a comportamenti discriminatori, che non integrano reato ma che colpiscono considerevolmente la morale e la dignità della persona offesa, apportando disagio, discredito sociale, pathos.

Ma generalmente l'iter procedurale del molestatore non si scosta dalla consumazione di queste fasi: il conflitto mirato, l'inizio del *mobbing*, i primi sintomi psicosomatici della vittima, errori ed abusi non legali nei confronti del mobbizzato, serio aggravamento della salute psicofisica della vittima, esclusione della vittima dal mondo del lavoro.

Di recente, ho trattato vari casi in materia che hanno costituito fattispecie differenti di *mobbing sessuale* e che, volutamente secrete per la privacy, narro in breve per permettere una focalizzazione del concetto poliedrico di *mobbing sessuale*.

Ad esempio, quello di una operaia, oggetto di persistente e reiterato "interesse" del suo datore di lavoro, che con una serie di costanti comportamenti al limite della legalità, l'ha posta in seria difficoltà, allocando dapprima il macchinario ove lavorava su un piedistallo posto in una vera e propria gabbia e poi, sfruttata l'opzione della mobilità, veniva inviata, a giorni alterni, presso una succursale dell'azienda. Qui, sgobbando in solitudine, veniva artificialmente raggiunta dal datore di lavoro che, reiterando detti ossessionanti comportamenti per un oltre due mesi, la conduceva sul lettino dello psicanalista.

Ovvero, quello di una giovane e bella segretaria, magari un po' provocante nell'abbigliamento ma professionalmente ed umanamente ineccepibile, coniugata con prole, che, senza aver commesso il benché minimo errore, si è vista notificare un licenziamento ad nutum, salvo poi essere convocata dallo stesso datore di lavoro per sentirsi proporre un nuovo contratto, anche migliorativo del precedente, "subordinato" alla condizione di accondiscendere ad un fine settimana con lui.

Questi casi ipotizzano in una donna il lavoratore sessualmente mobbizzato, identificando un *mobber* gerarchicamente superiore. Ma non sempre è così!

L'emancipazione sociale della donna, il suo irresistibile ingresso nell'agone sociale, finalmente la sua sacrosanta rivincita avverso secoli di prevaricazioni e soprusi, ha condotto "*l'altra metà del cielo*" ai vertici dirigenziali più elevati. In chiave sessuale, la liberazione dai tabù più atavici, le ha permesso, con ogni conseguenza psicologica e sociale, di acquisire sempre maggiore sicurezza e padronanza in sé stessa, fino a divenire, dinanzi ad una figura maschile priva della forza assegnatale da un ruolo ormai in estinzione, sempre più impaurita e complessata, il soggetto che prende iniziativa sessuale nell'approccio con un partner di altro sesso (non sempre...).

Accade, quindi, che, sebbene di rado, diventi proprio la donna un soggetto *mobber*.

Anche in questo caso, riporto sinteticamente un'altra vicenda professionale vissuta qualche anno addietro. Una single manager invitava a cena nella sua isolata tenuta di campagna un collega suo dipendente, chiudendo furtivamente il cancello e facendo sparire la chiave. Terminata la frugale

cena, svoltasi in un'atmosfera particolare, ad arte creata, otteneva il soddisfacimento dei propri bisogni sessuali, mediante il suadente potere costituito dalla certezza che il rifiuto dell'uomo avrebbe costituito il non mantenimento del rapporto di lavoro in essere, sottoposto alla sua discrezionalità. Una volta raggiunto lo scopo, impediva al partner il raggiungimento del piacere. Soprattutto gli inibiva la libertà di fuga, godendo della sua "prigionia". Vi acconsentiva dopo vari, umilianti tentativi.

Nel corso del recente congresso di Catania dell'associazione Melchiorre Gioia (aprile 2004), si è parlato di un caso di *mobbing* in magistratura. Addirittura!

In tema di *mobbing sessuale*, proprio di recente è nata la figura dello "**stalker**", letteralmente "cacciatore di preda". Cioè, di quel soggetto che molesta in modo persistente ed ossessionante la propria vittima, realizzando una serie di comportamenti (telefonate ed sms terroristiche agli orari più strani, evidenziazione del numero telefonico della vittima in luoghi pubblici, distruzione delle quattro gomme dell'auto della vittima, ecc.) che mirano alla frustrazione e depressione della vittima sacrificale, per poi possederla.

Nelle storie di vita professionale vissuta narrate si versa nell'ipotesi di *mobbing verticale*, cioè esercitato da un superiore; ma non di rado, accadono casi di *mobbing orizzontale* attuato da uno o più colleghi. Le ragioni di ciò possono essere le più disparate e sono tutte finalizzate ad una forma di violenza psicologica, intenzionale e sistematica, attuata nell'ambito lavorativo, con il precipuo obiettivo di attaccare ed accerchiare l'altro, al fine di annientarlo. Non a caso il termine *mobbing* deriva dall'inglese **to mob**, che significa attaccare, accerchiare, usato dall'etologo *Konrad Lorenz*, per descrivere il modo con cui un gruppo di animali attacca un membro diverso per estrometterlo dal gruppo, introdotto in psicanalisi tre lustri fa dallo psicologo svedese *Heinz Leymann*.

Quando si parla di *mobbing sessuale*, tuttavia, è doveroso operare una fondamentale distinzione tra la comune molestia sessuale ed il *mobbing sessuale* vero e proprio. Le due tipologie comportamentali, infatti, pur strettamente connesse tra loro, si differenziano per la diversa finalità.

In caso di molestie, obiettivo primario del molestatore sarà quello di tenere la vittima il più vicino possibile a sé, obbligandola a lavorare quotidianamente insieme a lui. In tal modo, “*potrà importunarla sistematicamente fin quando non si arrenderà alle sue pesanti ed ossessive lusinghe*” (Hirigoyen,2000;Ege,1997). Tale comportamento costituisce la fase prodromica ad una successiva azione di *mobbing*, perpetrata ai danni di colei o colui che ha opposto una continua resistenza.

“*Tale ritorsione è messa in atto dal molestatore per dare sfogo alla frustrazione subita a seguito del rifiuto ricevuto*” (Ascenzi, Bergagio, 2000; Ege, 1997; Hirigoyen, 2000).

Pur tuttavia, è opportuno sottolineare che, comunque, ricorrono anche casi di *mobbing sessuale* a prescindere dall'esistenza di molestie iniziali non andate a buon fine. Il *mobbing sessuale*, infatti, non sempre si connota di una funzione vendicativa, rappresentando, spesso e più semplicemente, il metodo prescelto, da colleghi o superiori, per eliminare un determinato soggetto dal suo posto di lavoro (Ege, 1997; Ascenzi, Bergagio, 2000).

In queste ipotesi potrà meglio parlarsi di *mobbing sessuale* perpetrato attraverso vessazioni a sfondo sessuale. Nello specifico, pertanto, sarà difficile distinguere quando la molestia sessuale sia la finalità specifica del comportamento ovvero sia solo l'espedito o la strategia utile ad ottenere l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.

V'è da chiedersi – il deducente si pose questo problema nel corso di una relazione tenuta al convegno di Catanzaro nel novembre del 2001 – quale siano le norme che giustifichino la tutela giudiziaria e risarcitoria per i casi di *mobbing*.

E' evidente la carenza legislativa in materia di *mobbing*, l'assenza di una legge specifica, ovvero la mancanza di un reato specifico di *mobbing*.

Il danno da *mobbing sessuale* è un danno di particolare gravità: il più delle volte lascia il segno sulla vita esistenziale del *mobbizzato*, facendo residuare una patologia più facilmente documentabile e, quindi, patrimonialmente risarcibile. La vittima, fermo restando le disposizioni penali sanzionatorie in materia, per ottenere il risarcimento civile al pregiudizio subito può, oggi, proprio grazie alla su accennata “espansione dottrina e giurisprudenziale” del danno biologico, prescindere dai vincoli dettati dall'art. 2059 c.c., beneficiando dell'esonero della “prova diabolica”

del danno al bene immateriale, supportata dalle recenti sentenze gemelle del maggio 2003 della Corte di Cassazione, battezzate da quella successiva del luglio della Corte Costituzionale.

La formula costituzionale e civile di tutela degli articoli 2, 3, 32, 36 e 38 della Carta Costituzionale e degli articoli 2087 e 2043 c.c. conduce a ritenere risarcibile in ogni caso, quale danno biologico, il danno da *mobbing*. Può ottenere la riparazione senza essere costretta a dimostrare di aver riportato una sindrome patologica, essendo sufficiente documentare la ricorrenza di una lesione della dignità che costituisce, in ogni caso, un'ipotesi di danno risarcibile. Si versa nell'ipotesi di danno evento, ipotesi cardine del danno biologico e, quindi, di riflesso morale.

Cioè quale danno in re ipsa risarcibile in ogni caso, secondo parametri ben definiti dalla recente Legge 57/2001 ovvero dalla connessa successiva legislazione.

Oltre al danno biologico, può pretendere il risarcimento del danno morale, valutato al 25% - 33% di quello biologico.

Può beneficiare, ove la lesione sia permanente ed irreversibile, del risarcimento del danno psichico, valutato da una consulenza medico-legale redatta da uno psichiatra.

Infine, potrà pretendere il danno patrimoniale, ove provi rigorosamente la coeva riduzione della capacità lavorativa specifica e la deminutio patrimonii.

Per quanto concerne la prova del danno, occorre una consulenza tecnica di un medico – legale, psichiatra, che documenti l'esistenza della patologia psichica duratura e la riduzione della capacità lavorativa specifica.

In tal modo si offre completa tutela al soggetto *mobbizzato*, sia che non si verifichi un danno psico – somatico duraturo, sia che, purtroppo, come nella maggior parte dei casi, in tema di *mobbing* sessuale, avvenga.

Sul piano strettamente morale e psicologico, uscire indenni dagli effetti del *mobbing sessuale* è estremamente difficile, ma non impossibile.

Occorre credere in sé stessi, non rinchiudersi, non vittimizarsi. Fare ricorso alle forze più recondite dell'io, della propria essenza psichica, quelle dell'io kantiano preesistenti, innaffiate da quelle empiriche acquisite. Avendo stima di sé stessi, si può presentare il conto al *mobber*: l'intangibilità verso la sua azione.